



Causa 4902/09

Rep 1092/09

TRIBUNALE DI ISERNIA

Il Giudice designato dott. Luigi CUOMO, sciogliendo la riserva presa nel procedimento n. 530\08 R.G.

VERTEENTE TRA:

IL CASO.it

VILLAGGIO RURALE "██████████" s.r.l., con sede legale in Sesto Campano località Montecesima via ██████

n. ██████, in persona del legale rappresentante sig.ra

██████████ P██████████, rappresentata e difesa in virtù di

procura in calce al ricorso dall'Avv. Roberto Cicerone

del Foro di Isernia e con lui elettivamente domiciliata

in Isernia in via XXIV maggio n. 86\A;

Ricorrente

E

██████████ S.P.A., con sede in Milano, Piazza ██████

██████████ n. ██████, in persona del legale rappresentante dr.

██████████, rappresentata e difesa, anche in via

disgiunta, dall'Avv. ██████████ ed ██████████

██████████ del Foro di Roma, elettivamente domiciliata

presso lo studio dell'Avv. ██████████ in via

██████████ n. 13

Resistente

OSSERVA:

Va innanzitutto inquadrata la tutela cautelare nello

schema dell'art. 700 c.p.c. e ritenuta la procedibilità

dell'azione proposta.



Il mancato espletamento della previa procedura di conciliazione non può precludere la tutela cautelare, la cui funzione sarebbe frustrata ove dovesse attendersi il completamento del tentativo di conciliazione.

IL CASO.it

Con ricorso in data 24.8.2008, il Villaggio Rurale "■

■■■■■■■■■■ s.r.l." deduceva di esercitare attività di ristorazione e ricezione alberghiera in località "Montecesima" in territorio di Sesto Campano (IS).

Il Villaggio alberghiero è titolare di due utenze telefoniche business corrispondenti alle linee T■■■■■■■■■■ ■■■■ s.p.a. distinte ai numeri ■■■■■■■■■■ e ■■■■■■■■■■.

Le linee telefoniche sia in epoca antecedente (dall'anno 2003) che in epoca successiva al ricorso hanno subito interruzioni e malfunzionamenti derivanti da omessa o quantomeno negligente manutenzione degli impianti.

Con numerosi telegrammi e con segnalazione di guasti (ad esempio nelle date del 25.7.2003, 1.8.2003, 26.3.2007, 23.1.2008, 18.10.2008 e 5.11.2008), la società ricorrente aveva invitato la T■■■■■■■■■■ a riparare e/o ripristinare il funzionamento della linea telefonica.

IL CASO.it



Nonostante la società telefonica avesse assicurato

l'avvenuta riparazione e/o manutenzione della linea, i

guasti ed i malfunzionamenti si erano ulteriormente

verificati.

IL CASO.it

Per accertare la natura dei guasti e per individuare

eventuali responsabilità del gestore, la società

ricorrente sollecitava l'espletamento di una verifica

tecnica sulla qualità e sulla manutenzione della linea.

Il Tribunale conferiva incarico all'ing. A██████████

F██████████ per accertare la qualità e la condizione del

tracciato del cavo e del raccordo a servizio delle

linee telefoniche intestate alla ricorrente, valutando

ed individuando le cause dei ripetuti guasti, previa

indicazione delle misure da adottare per assicurare

l'utilizzo ordinario e duraturo delle linee.

Il c.t.u. riferiva che la linea telefonica è composta

di circa 104 pali in legno a sostegno del cavo di

trasmissione fascettato ad una fune di sostegno in

acciaio.

La linea in esame si snoda attraverso un percorso molto

boscoso e disagiata per accentuata acclività,

all'interno del quale sono state riscontrate numerose

sfasceature del cavo telefonico per interposizione

dei rami.

IL CASO.it



La linea è caratterizzata dall'attraversamento di boschi fitti e da interferenze con la vegetazione ad alto fusto i cui rami causano le sfasciature del cavo, provocando anche danni meccanici da abrasione. Con la situazione dei luoghi e con la vegetazione interagiscono, inoltre, le condizioni metereologiche accompagnate da scariche atmosferiche (fulmini) e dall'alterazione della guaina di protezione dei conduttori in rame.

IL CASO.it

Tuttavia, seppure la zona è classificata "ad alta densità di caduta di fulmini" le condizioni atmosferiche non possono aver provocato la totalità dei disservizi, dei guasti e delle riparazioni che ammontano a ventidue giunti di collegamento.

L'ing. ~~A. F.~~ ha evidenziato che l'utilizzo ordinario della linea richiama il concetto di affidabilità che deve essere riferito ad alcuni parametri, come integrità del materiale, ispezionabilità, facilità di accesso ai luoghi, manutenzione intrinseca ed estrinseca, ecc.

È stata, poi, riscontrata una non perfetta integrità del materiale, che appare complessivamente rattoppato e, nei tratti più inaccessibili, anche abbandonato.



Per rendere efficiente la linea telefonica è necessario intervenire sui tratti di difficile accesso e di complessa manutenzione o riparazione.

Nella prospettiva di garantire la funzionalità del servizio di pubblico interesse è necessario:

1) sostituire il cavo nel tratto dal palo 45 al palo 9 (lunghezza altimetrica della linea B-C-D ca 1250 m);

2) spostare nell'attuale tratto acclive e boschive il palo 9 \ palo 2 - lungo la stradina interna che porta proprio al palo 9 (lunghezza tratto A-B ca 300 m).

Appare, quindi, evidente che il gestore telefonico ha violato le norme previste in tema di fornitura e di somministrazione, nonché le previsioni del codice delle comunicazioni.

IL CASO.it

Le conclusioni del c.t.u. appaiono condivisibili ed ampiamente motivate e non sono inficiate dalle osservazioni a confutazione del consulente tecnico di parte, secondo il quale la linea è perfettamente efficiente e non presenta segni di abbandono.

I numerosi guasti intervenuti nel tempo, anche dopo la proposizione del ricorso cautelare, il degrado della linea e lo stato dei luoghi a tratti inaccessibile influenzano la funzionalità della rete (cfr. rilievi topografici e motivate considerazioni del c.t.u.).



Gli interventi segnalati dal c.t.u. rappresentano un valido rimedio per restituire efficienza alla rete di telefonia e per intervenire più rapidamente ed efficacemente in caso di ulteriori guasti.

Per quanto riguarda il "fumus boni iuris" la T. S.P.A. non ha tenuto la linea in condizioni di efficienza e di corretta funzionalità come è imposto dalle normative di settore e dalle regole generali in tema di buona fede e di corretta esecuzione del contratto.

IL CASO.it

Gli interventi descritti devono essere eseguiti per la natura non solo privatistica, ma per gli evidenti riflessi di interesse generale dell'attività di somministrazione dei servizi di telefonia.

Solo gli interventi descritti possono assicurare il funzionamento della linea che è stata interessata da un elevato numero di guasti, che non può essere stato provocato solo dalla caduta dei fulmini.

Sull'esecuzione dell'intervento non interferiscono le disposizioni in tema di "disponibilità del servizio universale" e di "qualità del servizio" previste dagli artt. 53 e 61 del D.lgs 1 agosto 2003 n. 259.

Le norme sopra richiamate riguardano solo la qualità del servizio da fornire all'utente ed i tempi di riparazione dei guasti.



La linea che serve ogni utente deve essere comunque
efficiente e deve garantire la regolarità del servizio:

l'esistenza della linea impone comunque al gestore di
mantenerla in efficienza e di neutralizzare eventuali
maifunzionamenti.

Se la rete è già stata installata il gestore deve porre
in essere ogni intervento, purché ragionevole come
quello indicato dal c.t.u., per soddisfare le esigenze
di connessione dell'utenza (cfr. art. 54 D.lgs 1 agosto
2003 n. 259).

IL CASO.it

Le anomalie segnalate dal consulente tecnico devono
essere prontamente eseguite dalla ~~T~~ ~~S.P.A.~~

S.P.A., poiché i necessari interventi non possono
essere eseguiti autonomamente dall'utente.

In base all'art. 10 delle condizioni di abbonamento <<
proibito al cliente aprire, smontare, o manomettere gli
impianti e/o operare a qualsiasi titolo sulla rete,
nonché rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni
o effettuare manomissioni per qualsiasi fine>>.

L'art. 7 delle condizioni di abbonamento, poi, prevede
i tempi entro i quali devono essere "ripristinati gli
eventuali disservizi della rete e/o del servizio".

Sotto il profilo del "periculum in mora" deve essere
rilevato che il territorio ove si trova la struttura
ricettiva non presenta copertura offerta da servizi



alternativi di telefonia mobile ed è caratterizzato da apprezzabile altitudine e da scarsa antropizzazione.

Tali rilievi furono recepiti anche dalla Prefettura di Isernia che aveva sollecitato fin dal 6.2.2008 il gestore telefonico alla definitiva risoluzione della questione (cfr. allegato n. 4 della produzione di parte ricorrente).

IL CASO.it

La zona montana e l'assenza di copertura radiomobile costituisce esposizione a pericolo per la pubblica e privata incolumità, qualora presso la struttura alberghiera non sia efficiente e funzionante nemmeno una linea telefonica fissa.

La funzionalità della linea telefonica è di importanza strategica per lo svolgimento di una attività economica e l'interruzione o il malfunzionamento della rete impedisce al ricorrente di usufruire di un servizio pubblico essenziale con evidenti implicazioni di tipo economico e relazionali (es. prenotazioni, contatti con clienti, fornitori, pubbliche autorità, polizia giudiziaria o servizi di soccorso).

La condizione di isolamento telefonico costituisce, quindi, situazione di estremo svantaggio competitivo sul mercato e di pericolo per ogni emergenza o necessità.

IL CASO.it



La società ricorrente svolge attività ristorazione e
ricezione alberghiera e, per l'ordinario svolgimento
dei rapporti commerciali, improntati a rapidità di
comunicazione e tempestività di risposta, ha necessità
di utilizzare il servizio telefonico in condizioni di
regolarità, continuità ed efficienza.

L'interruzione del servizio e l'isolamento telefonico
sono in grado di comportare una rilevante lesione
dell'attività lavorativa, suscettibile di essere
pregiudicata in modo rilevante e non pienamente
risarcibile con il solo equivalente monetario.

Nemmeno può assumere rilevanza la prospettazione del
gestore telefonico, secondo cui la prestazione o gli
interventi da eseguirsi riguardano una "prestazione
infungibile".

IL CASO.it

La tutela cautelare riguardante una "prestazione
infungibile" sebbene non concretamente coercibile, non
fa venir meno l'interesse del ricorrente all'emissione
del provvedimento anche ai fini penali e
dell'applicazione degli artt. 398 e 650 c.p.

Sotto altro profilo l'imposizione di un "facere
infungibile" non solo è potenzialmente idoneo a
produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della
(eventuale) esecuzione volontaria da parte del
debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di



ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dalla inosservanza dell'ordine in esso contenuto) che il titolare del diritto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un "facere" infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento (vedi Tribunale Milano 27/1/1999, Tribunale Monza 16/10/2003 e Tribunale Reggio Calabria 18/2/2004).

Il ricorso va, pertanto, accolto per le motivazioni di cui in narrativa.

IL CASO.it

Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

letti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c. e 700 c.p.c.

ACCOGLIE

la domanda cautelare proposta dal VILLAGGIO RURALE "██████████" s.r.l." e, per l'effetto,

ORDINA

alla ██████████ S.P.A. di ripristinare immediatamente la funzionalità e l'efficienza della linea telefonica posta a servizio del Villaggio Rurale "██████████ s.r.l.";

PRESCRIVE



alla T [REDACTED] S.P.A. di: 1) sostituire il cavo
nel tratto dal palo 45 al palo 9 (lunghezza altimetrica
della linea B-C-D ca 1250 ml); 2) spostare nell'attuale
tratto acclive e boschivo il palo9\palo2 - lungo la
stradina interna che porta proprio al palo 9 (lunghezza
tratto A-B ca 300 m).

IL CASO.it

CONDANNA

la T [REDACTED] S.P.A., in persona del legale
rappresentante p.t. al rimborso, in favore della
società ricorrente, delle spese di c.t.u. e delle spese
processuali, che liquida in complessivi 1.250,00 euro,
di cui 450,00 euro per diritti ed euro 800,00 per
onorari, oltre IVA e CAP come per legge (con
attribuzione al difensore per dichiarata
anticipazione).

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli
adempimenti di competenza.

ISERNIA, 21 SETTEMBRE 2009.

IL GIUDICE
dr. Luigi QUONCI

IL CANCELLIERE CI
Aldia Mascetti

Depositato in Cancelleria

il 21.09.09

IL CANCELLIERE CI
Aldia Mascetti

4239 h23

1 - OTT. 2009

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza di
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP presso il Tribunale di Isernia, ho notificato copia dell'antascritto alla

residente a perché ne abbia piena e legale conoscenza e tutti gli effetti di legge. Ciò ha eseguito mediante consegna a mani

.....
.....
.....

Ilwe, 11/10/09

Ufficiale Giudiziario
Dott.ssa Paola Liana